

U.C. SAMPDORIA S.P.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI
SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N.231 E DELL'ART. 7,
COMMA 5 DELLO STATUTO F.I.G.C.**

PARTE SPECIALE

INDICE

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	5
ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV	6
SEZIONE A – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	7
1. I REATI.....	8
1BIS. DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO.....	11
2. AREE DI RISCHIO.....	12
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	22
4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....	25
SEZIONE B - PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI.....	26
1. I REATI.....	27
2. AREE DI RISCHIO.....	31
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	32
4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....	36
SEZIONE C - PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI.....	38
1. I REATI.....	39
2. AREE DI RISCHIO.....	44
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	45
4. PRONCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....	48
SEZIONE D – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	53
1. I REATI.....	54
2. AREE DI RISCHIO.....	57
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	58
4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....	59
SEZIONE E – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO, LESIONI GRAVI E GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	61
1. I REATI.....	62
2. AREE DI RISCHIO.....	64
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	65

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....	66
SEZIONE F - PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' DI AUTORICICLAGGIO.....	68
1. I REATI.....	69
2. AREE DI RISCHIO.....	71
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	72
4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....	74
SEZIONE G – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI.....	76
1. I REATI.....	77
2. AREE DI RISCHIO.....	85
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	86
4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....	87
SEZIONE H - PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE REATI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	88
1. I REATI.....	89
2. AREE DI RISCHIO.....	93
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	94
4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....	95
SEZIONE I - PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	97
1. I REATI.....	98
2. AREE DI RISCHIO.....	102
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	103
4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....	104
SEZIONE L - PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DI REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI E CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....	105
1. I REATI.....	106
2. AREE DI RISCHIO.....	114
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	115
4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....	116
SEZIONE M – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DI REATI DI NON RENDERE DICHIARAZIONI O RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.....	117
1. I REATI.....	118
2. AREE DI RISCHIO.....	119

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	120
4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....	121

SEZIONE N – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DI REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE.....

1. I REATI.....	123
2. AREE DI RISCHIO.....	124
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	125
4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....	127

SEZIONE O – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DI REATI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA.....

1. I REATI.....	129
2. AREE DI RISCHIO.....	130
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	131

SEZIONE Q– DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI DI AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

3. I REATI.....
4. AREE DI RISCHIO.....
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale è destinata a disciplinare i comportamenti posti in essere dagli esponenti aziendali, dai dipendenti, dai fornitori e partner di U.C. Sampdoria S.p.A. e di tutti i soggetti coinvolti nelle attività individuate nella sezione "Aree di Rischio", affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati ivi considerati.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Ai soggetti terzi (collaboratori esterni, consulenti, partner, etc.) deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

A tal fine nei contratti con i terzi deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

Le sanzioni, pecuniarie e interdittive, previste per ciascun reato sono indicate nel Catalogo dei Reati che costituisce un allegato del presente Modello.

ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello, sono i seguenti:

1. verificare che da parte dei Responsabili e dai sottoposti vi sia piena conoscenza dei processi da seguire e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni;
2. proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
3. monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne già adottate dalla Società e valutare l'efficacia di quelle di futura introduzione;
4. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
5. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle summenzionate attività, può avvalersi di tutte le risorse competenti nell'ambito di U.C. Sampdoria S.p.A.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo, nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

SEZIONE A

**PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI NEI
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

1. I REATI

Per quanto concerne la presente sezione della Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

- Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato -

“Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

- Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato-

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis chiunque, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

- Art. 317 c.p. - Concussione -

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”.

- Art. 318 c.p. - Corruzione per l’esercizio della funzione -

“Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni”.

- Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio -

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

- Articolo 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari -

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, pena le o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.”.

- Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità -

‘Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.’

- Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio -

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

- Articolo 321 c.p. - Pene per il corruttore -

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.

- Articolo 322 c.p. - Istigazione alla corruzione -

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”.

- Articolo 322-bis c.p.- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri -

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

- Art. 346 bis c.p. – “Traffico di influenze illecite”.

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

- Articolo 640, comma 2 n. 1, c.p. - Truffa aggravata -

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

1) se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante”.

- Articolo 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche -

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee”.

- Art 640-ter c.p. - Frode informatica (se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600,00 a euro 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante”.

1Bis. DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGETTI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO

Nell'ordinamento [italiano](#) la Pubblica amministrazione (PA) è un insieme di [enti](#) e soggetti pubblici ([Comuni](#), [Provincia](#), [Regione](#), [Stato](#), [Ministeri](#), etc.) talora privati ([Organismi di diritto pubblico](#), [Concessionari](#), [Amministrazioni aggiudicatrici](#), [S.p.A. miste](#), Agenzia delle Entrate etc.), e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la [funzione amministrativa](#) nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico, alla luce del [principio di sussidiarietà](#).

La nozione di Pubblico Ufficiale si ricava dal disposto dell'art. 357 c.p.: *“Agli effetti della legge penale, sono Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”*.

Lo *status* di Pubblico Ufficiale è tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all'interno dell'Amministrazione Pubblica. La legge 181/1992 ha ulteriormente ampliato il concetto di funzione pubblica disponendo che: “è pubblico ufficiale chi concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della PA con azioni che non possono essere isolate dalla funzione pubblica”¹.

Sono Pubblici Ufficiali coloro che:

- [concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;
- [sono muniti di poteri;
 - [decisionali;
 - [di certificazione;
 - [di attestazione;
 - [di coazione²;
 - [di collaborazione, anche saltuaria³.

Per incaricato di pubblico servizio si intende chi, pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale con le funzioni proprie di tale *status*, svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.

2. AREE DI RISCHIO

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto (c.d. “Aree di rischio”).

¹Cass. Pen., Sez. VI, 85/172191.

²Cass. Pen. Sez. VI 81/148796.

³Cass. Pen. Sez. VI n. 84/166013.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del Decreto.

Qui di seguito sono elencate le fattispecie di Aree di Rischio in relazione ai reati contro la P.A. (ivi compresa, nell'espletamento delle sue funzioni di natura pubblicistica, la F.I.G.C.):

1. La gestione dei rapporti e degli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione competente in ambito sportivo, nonché la gestione dei rapporti con gli organismi appartenenti all'ordinamento sportivo, quali, a titolo esemplificativo:

- la gestione degli adempimenti in materia sportiva;
- la procedura prevista dal Sistema Licenze annualmente emanato dalla F.I.G.C.;
- la procedura per il deposito dei contratti di prestazione sportiva;
- la procedura per l'iscrizione al campionato di competenza.

2. La gestione dei rapporti e degli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, quali a titolo esemplificativo:

- partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari (Coni, FIGC, Credito Sportivo) ed il loro concreto impiego;
- espletamento di procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi da parte della P.A. (ad es. licenze edilizie);
- espletamento degli obblighi previsti per la gestione degli immobili della Società per l'esercizio delle attività e gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti in caso di verifiche, ispezioni ed accertamenti;
- rapporti con gli Enti Pubblici territoriali al fine di promuovere l'immagine aziendale attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive, in collaborazione con soggetti appartenenti alla P.A.;
- rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti;
- gestione di rapporti con i funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali ed assistenziali relativi al personale dipendente;
- gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito di cause di varia natura o dei relativi ricorsi, con particolare riferimento alla nomina dei legali;

- rapporti con i Funzionari degli Enti competenti nell'ambito dell'espletamento degli adempimenti societari previsti dalla normativa esistente, presso, ad esempio, il Tribunale, la CCIAA, l'Ufficio del Registro, ecc.;
- gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza (Covisoc, Garante per la Privacy, e altri Enti competenti), delle comunicazioni e delle informazioni ad esse dirette;
- gestione dei rapporti con funzionari pubblici (A.S.L., VVFF, Ispettorato del Lavoro, medico competente, etc.) per gli adempimenti prescritti dalla Legge n. 626/1994, anche in occasione di ispezioni/ verifiche;
- gestione degli adempimenti in materia ambientale e delle attività legate allo smaltimento dei rifiuti.

Sono altresì state individuate le seguenti aree da considerare "strumentali" a quelle sopra esaminate in quanto, pur non essendo caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire supporto e presupposto (finanziario e operativo) per la commissione dei reati sopra indicati:

- a) acquisto di beni e servizi e gestione dei cespiti;
- b) richiesta, utilizzo, rendicontazione dei finanziamenti o altri contributi pubblici;
- c) gestione del magazzino;
- d) assunzione, gestione, formazione del personale e incentivazione;
- e) gestione degli sconti e degli omaggi;
- f) gestione degli eventi e delle attività di promozione dell'immagine aziendale;
- g) assegnazione degli incarichi di consulenza;
- h) selezione e gestione degli agenti di calciatori/procacciatori d'affari/partner commerciali e agenzie;
- i) gestione dei flussi finanziari.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di Rischio potranno essere disposte dal Presidente, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

In generale occorre procedere, per ciascuna delle aree sensibili evidenziate, secondo le seguenti indicazioni:

LA GESTIONE DEI RAPPORTI E DEGLI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMPETENTE IN AMBITO SPORTIVO

La regolamentazione dell'attività deve prevedere, per quanto possibile:

1. la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di approccio con gli Uffici competenti presso la Lega e presso la FIGC;
2. specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza delle informazioni e dei documenti presso i suddetti Uffici.

PARTECIPAZIONE A PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI PUBBLICI

La regolamentazione dell'attività deve prevedere, per quanto possibile:

1. la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di approccio con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di presentazione della domanda e di gestione del finanziamento/contributo pubblico, prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, anche da parte del consulente esterno, la convocazione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
2. specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza delle informazioni e dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere il finanziamento/contributo pubblico;
3. specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i Consulenti Esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
4. la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti della P.A. concedente, cui deve essere conferita apposita delega e procura;
5. apposite forme di rendiconto periodico all'OdV;
6. con chiarezza e precisione ruoli e compiti della funzione responsabile del controllo sulle fasi di ottenimento e gestione dei finanziamenti/contributi pubblici, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa richiesta e alla rendicontazione all'ente erogatore delle attività svolte.

GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI, PERMESSI E LICENZE

La regolamentazione dell'attività deve prevedere, per quanto possibile:

1. la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di approccio con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di presentazione della domanda e di gestione della licenza e/o delle autorizzazioni, prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, anche da parte del Consulente Esterno, la tenuta di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
2. specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere la licenza e/o autorizzazione;
3. specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i Consulenti Esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
4. la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti della P.A. concedente, cui conferire apposita delega/procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta sia verso l'OdV che verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti;
5. con chiarezza e precisione ruoli e compiti della funzione responsabile del controllo sulle fasi di ottenimento e gestione delle licenze e/o autorizzazioni, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa richiesta.

GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E ORGANI PUBBLICI DI VIGILANZA E CONTROLLO

La regolamentazione dell'attività deve prevedere, per quanto possibile:

1. il conferimento di procura speciale ai responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento;
2. specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i Consulenti Esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
3. la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti dell'organo accertatore, cui conferire apposita delega/procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta sia verso l'OdV che verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti;

4. la redazione da parte dei procuratori sopra indicati, congiuntamente, di un report informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;

5. quando e come interpellare eventuali ulteriori funzioni o, in caso di necessità e urgenza, informare il Vice Presidente Vicario [o Direttore Organizzativo] o l'organo amministrativo.

GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

La regolamentazione dell'attività deve prevedere, per quanto possibile:

1. la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di approccio con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione dei modelli e/o documenti, di presentazione dei modelli e/o documenti e di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici; prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, la tenuta di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;

2. specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti diretti alla Enti previdenziali ed assistenziali (ad es., verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di gestione dei rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali);

3. specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;

4. la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti del soggetto pubblico, cui deve essere conferita apposita delega/procura;

5. apposite forme di rendiconto periodico all'OdV;

6. conferimento di delega/procura speciale ai responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento;

7. redazione da parte dei procuratori sopra indicati, congiuntamente, di un report informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;

GESTIONE DEL CONTENZIOSO

La regolamentazione dell'attività deve prevedere, per quanto possibile:

1. l'individuazione e la segregazione delle attività di ricezione delle contestazioni, di verifica dell'effettività dell'oggetto del contendere, della gestione del contenzioso in fase stragiudiziale e della gestione del contenzioso in fase giudiziale;
2. la predisposizione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo sensibile con finalità di verifica e coordinamento reciproco;
3. le previsioni affinché la contestazione sia basata su parametri oggettivi e che l'eventuale transazione e/o conciliazione venga condotta dalla funzione titolare di un'apposita procura ad litem, che contempra il potere di conciliare o transigere la controversia;
4. le modalità di selezione dei legali esterni di cui la Società si avvale, lasciando traccia delle motivazioni per cui si è scelto un determinato professionista per seguire la specifica causa (ad esempio, capacità tecnica, esperienza, requisiti soggettivi di professionalità e onorabilità, referenze qualificanti, politica di prezzo) e delle modalità di gestione e controllo dell'operato di tali professionisti;
5. l'esistenza di un conferimento formale dell'incarico professionale;
6. massima attenzione affinché informazioni e dati indicati nella documentazione predisposta siano corretti e veritieri e che la documentazione relativa agli incarichi conferiti e ai documenti giustificativi sia conservata in apposito archivio;
7. al momento del pagamento del corrispettivo al professionista, una valutazione di congruità della parcella con riferimento alle prestazioni ricevute dalla Società e la necessaria approvazione del pagamento anche da parte della funzione coinvolta; inoltre, che nessun pagamento in favore del professionista sia effettuato in contanti o per mezzo di titoli al portatore o sia effettuato a soggetto diverso dal professionista.

GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA SOCIETARIA E DI PRIVACY

La regolamentazione dell'attività deve prevedere, per quanto possibile:

1. la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di approccio con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione e presentazione della

documentazione, prevedendo specifici sistemi di controllo al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;

2. specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per rispettare gli adempimenti;

3. specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i consulenti esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;

4. la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti della P.A., cui deve essere conferita apposita delega/procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta verso l'OdV;

5. con chiarezza e precisione ruoli e compiti della funzione responsabile del controllo sulle fasi di adempimento, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della documentazione e alla tempistica.

GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE, SALUTE E SICUREZZA

La regolamentazione dell'attività deve prevedere, per quanto possibile:

1. il conferimento di delega/procura speciale ai responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento;

2. specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i consulenti esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;

3. la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti dell'organo accertatore, cui conferire apposita delega/procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta sia verso l'OdV che verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti;

4. la redazione da parte dei delegati/procuratori sopra indicati, congiuntamente, di un report informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;

PROCESSI STRUMENTALI

Per quanto attiene i processi considerati "strumentali" per la commissione dei reati verso la P.A., sono individuate le seguenti procedure di controllo.

- ATTIVITÀ DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

La regolamentazione dell'attività di acquisto di beni e servizi deve prevedere, per quanto possibile:

- a) le tipologie di beni o servizi che le funzioni possono acquistare;
- b) le regole comuni per tutte le funzioni relativamente alle diverse fasi del processo (selezione del fornitore, stipula del contratto, verifica delle prestazioni);
- c) la formalizzazione dei controlli previsti per le diverse fasi;
- d) le modalità di gestione delle eccezioni (fornitore unico, acquisti urgenti, ecc.);
- e) la definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili coinvolte nello svolgimento dell'attività esaminata;
- f) specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento.

- RICHIESTA UTILIZZO, RENDICONTAZIONE DEI FINANZIAMENTI O ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI

La regolamentazione dell'attività di richiesta utilizzo e rendicontazione dei finanziamenti o altri contributi pubblici deve prevedere, per quanto possibile:

- a) Adozione di una procedura in materia di gestione delle attività connesse ai finanziamenti pubblici, con individuazione dei ruoli e delle responsabilità interne nello svolgimento delle attività.

- ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL MAGAZZINO

La regolamentazione dell'attività di gestione del magazzino deve prevedere, per quanto possibile:

- a) una definizione chiara e precisa dei compiti e delle responsabilità del soggetto deputato alla gestione del magazzino;
- b) una previsione della trasmissione di dati e informazioni al soggetto responsabile dell'attività di gestione del magazzino attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, con particolare riferimento alla gestione dei resi;
- c) una previsione della segregazione tra i soggetti titolari delle attività di gestione del magazzino, introducendo specifici flussi informativi verso l'OdV.

- ASSUNZIONE, GESTIONE, FORMAZIONE DEL PERSONALE E INCENTIVAZIONE

La regolamentazione dell'attività di assunzione e incentivazione del personale deve prevedere, per quanto possibile:

- a) una definizione chiara dei ruoli e compiti dei soggetti responsabili della selezione e della gestione del personale;
- b) un sistema strutturato di valutazione dei candidati e la relativa modulistica standard da compilare a cura dei selezionatori, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato;
- c) l'individuazione del soggetto responsabile della gestione dell'attività in oggetto e l'attribuzione delle relative responsabilità;
- d) la gestione della incentivazione del personale con particolare riferimento alla definizione di:
 - (i) livelli professionali di applicazione;
 - (ii) numero e tipologia di obiettivi da assegnare;
 - (iii) modalità di calcolo della componente variabile della retribuzione;
- e) la definizione di metodologie di archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta e la tracciabilità del processo.

- GESTIONE OMAGGI, SPESE DI RAPPRESENTANZA, SPONSORIZZAZIONI, INIZIATIVE SOCIALI ED EROGAZIONI LIBERALI

La regolamentazione deve prevedere, per quanto possibile:

- a) l'iter autorizzativo delle spese di rappresentanza e/o promozionali, delle sponsorizzazioni e degli omaggi, delle iniziative sociali ed erogazioni liberali, presumendo la segregazione dei soggetti tra chi decide, chi autorizza e chi controlla tali spese;
- b) i possibili beneficiari, i limiti di importo e i livelli autorizzativi relativamente a donazioni;
- c) la tipologia delle spese di rappresentanza e/o promozionali, degli omaggi, delle sponsorizzazioni, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali; in merito alle attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo, della musica e dell'arte, esse devono essere destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità o per i quali la Società può collaborare alla progettazione, in modo da garantirne originalità ed efficacia;
- d) i limiti massimi delle spese di rappresentanza e/o promozionali, degli omaggi, delle sponsorizzazioni, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali;
- e) la verifica formale dei giustificativi di spesa e la corrispondenza tra i giustificativi di spesa e le spese rendicontate in nota;
- f) la necessaria documentazione (conformemente al principio di tracciabilità) che consenta di risalire all'identità dei beneficiari delle spese di rappresentanza e/o promozionali, delle iniziative sociali e degli omaggi, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali.

- ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA

La regolamentazione deve prevedere, per quanto possibile:

- a) la definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili in fase di selezione e gestione del contratto;
- b) le modalità formali di manifestazione del fabbisogno di consulenze;
- c) l'individuazione di criteri di selezione e accreditamento dei professionisti (ad esempio, la qualificazione dei professionisti all'interno di un Albo specifico);
- d) la formale autorizzazione al conferimento dell'incarico;
- e) le modalità di determinazione dei compensi;
- f) l'archiviazione della documentazione relativa all'attività sensibile;
- g) la definizione di una contrattualistica standard.

- SELEZIONE E GESTIONE DEGLI AGENTI DI CALCIATORI, PROCACCIATORI D'AFFARI, PARTNER COMMERCIALI E AGENZIE

La regolamentazione deve prevedere, per quanto possibile:

- a) le modalità di esame e selezione degli agenti di calciatori/procacciatori d'affari/partner commerciali e agenzie utilizzando appositi strumenti (ad esempio, la compilazione di schede di valutazione) atti a consentire la verifica costante dei requisiti di integrità, lealtà ed onestà necessari per il conferimento dell'incarico;
- b) i ruoli e le responsabilità delle funzioni nell'ambito del processo di selezione degli agenti di calciatori/procacciatori d'affari/partner commerciale e agenzie;
- c) la formalizzazione del contratto - laddove necessario – su idonea modulistica (ad esempio agenti di calciatori) e nel rispetto della normativa settoriale applicabile;
- d) la definizione di una contrattualistica standard.

- GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

La regolamentazione deve prevedere, per quanto possibile:

- a) una definizione chiara e precisa dei compiti e delle responsabilità del soggetto deputato alla gestione ed al controllo delle risorse finanziarie;
- b) una previsione della trasmissione di dati e informazioni al soggetto responsabile dell'attività di controllo delle risorse attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- c) la previsione di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, validati dal superiore gerarchico e archiviati.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei soggetti terzi, tramite apposite clausole contrattuali - l'esplicito obbligo di:

- [stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- [instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- [instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

In conformità a quanto sopra è fatto quindi divieto di porre in essere:

- 1) comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- 2) comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 3) qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice Etico) è fatto divieto in particolare di:

- a) promettere o effettuare elargizioni in denaro a favore di esponenti della P.A. o a soggetti terzi da questi indicati o che abbiano con questi rapporti diretti o indiretti di qualsiasi natura e/o vincoli di parentela o affinità;
- b) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della P.A. che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto a); in particolare non possono essere prese in considerazione:
 - [segnalazioni provenienti da esponenti della P.A. ai fini dell'assunzione presso la Società di personale, o comunque dell'interessamento da parte della Società all'assunzione di questo presso terzi;

- [segnalazioni provenienti dalla P.A. relative all'indicazione di Consulenti o Partner commerciali, affinché la Società se ne avvalga nello svolgimento della sua attività ovvero li indichi a suoi Consulenti o Partner;
 - [richieste di sponsorizzazioni, di contributi elettorali, di trattamenti privilegiati provenienti da esponenti della P.A., in particolare se formulate in occasione di specifici affari od operazioni commerciali;
- c) distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari o a soggetti da loro indicati, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte) o l'immagine della Società. I regali offerti – salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- d) riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore dei Consulenti e Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e di compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) riconoscere compensi in favore dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione;
- f) scegliere collaboratori o partner per ragioni diverse da quelle connesse alla necessità, professionalità ed economicità e riconoscere ad essi compensi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto in essere e nel valore effettivo della prestazione;
- g) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- h) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

i) accedere senza autorizzazione ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni nell'interesse o a vantaggio della Società.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste dalla Società per lo svolgimento di attività nelle Aree di Rischio (ad es.: delibera del Consiglio di Amministrazione per il conferimento di incarichi a rappresentanti locali).

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione dei principi generali evidenziati nel precedente capitolo, tutti gli esponenti aziendali e i collaboratori esterni devono attenersi alle seguenti specifiche procedure, nel rispetto altresì delle indicazioni già fornite nella Parte Generale e delle eventuali altre procedure organizzative esistenti, poste a presidio di specifici aspetti dell'attività.

La Società ha adottato le seguenti procedure scritte:

- Procedura n.1 - Gestione delle relazioni con la Pubblica Amministrazione, finalizzata alla definizione dei principi e delle modalità operative di svolgimento delle attività aziendali che comportano adempimenti e rapporti con la Pubblica Amministrazione, anche in ambito sportivo (a mero titolo esemplificativo FIGC, CONI), Enti Pubblici, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, Organi di Giustizia Sportiva, Covisoc;

- Procedura n. 2 - Ottenimento di licenze, autorizzazioni e permessi, finalizzata alla definizione dei principi e delle modalità operative di svolgimento delle attività aziendali volte all'ottenimento di licenze, permessi ed autorizzazioni sia in ambito sportivo che relativamente agli ambiti della Pubblica Amministrazione;

- Procedura n. 3 - Gestione delle visite ispettive, finalizzata alla definizione dei principi e delle modalità operative di svolgimento delle attività aziendali volte alla gestione delle visite ispettive;

- Procedura n. 10 - Gestione liberalità e omaggi, finalizzata alla definizione dei principi e delle modalità operative di svolgimento delle attività aziendali volte alla gestione delle liberalità e omaggi, anche nei confronti della Pubblica Amministrazione;

SEZIONE B

**PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI
INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI**

1. I REATI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati all'art. 24-bis del Decreto (di seguito i "Reati Informatici").

Il D.Lgs. 231/01 ha recepito con la Legge n. 48, art. 7, del 18 marzo 2008, pubblicata in G.U. n. 80 del 4 aprile 2008, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, redatta a Budapest il 23 novembre 2001, Convenzione suddivisa nei seguenti quattro capitoli:

1. misure normative di diritto penale sostanziale con la precisazione che le sanzioni da adottare da parte degli Stati devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e comprendenti anche pene detentive;
2. misure procedurali che riguardano il perseguimento dei reati contenuti nel capitolo primo;
3. norme di coordinamento in tema di cooperazione internazionale;
4. clausole finali.

A seguito della ratifica ed esecuzione della Convenzione suddetta, dopo l'art. 24 del D.Lgs. 231/01 è stato inserito l'art. 24-bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati".

Il recepimento della Convenzione ha esteso l'elenco dei reati presupposto ai fini della configurazione della responsabilità amministrativa degli enti.

I reati informatici adesso contemplati ai fini dell'applicazione del d.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- Art. 491-bis c.p. - Documenti informatici -

"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici".

- Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico -

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui al comma primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

- Art. 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici -

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a €10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater”.

- Art. 615-quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico -

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00”.

- Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche -

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisce più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui al comma primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

- Art. 617-quinquies c.p. - Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire di interrompere comunicazioni informatiche o telematiche -

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater”.

- Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici -*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”*

- Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità -

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

- Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici -

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) con violenza alla persona o con minaccia, del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

- Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità -

“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad

ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) con violenza alla persona o con minaccia, del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

- Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica -

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00”.

2. AREE DI RISCHIO

.4

Nel corso dell'analisi dei processi della Società, è stata individuata l'attività di gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici quale area nel cui ambito potrebbe realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate. Nell'ambito di tale area sono ricomprese le attività di:

- gestione del profilo utente e del processo di autenticazione;
- gestione e protezione della postazione di lavoro;
- gestione degli accessi verso l'esterno;
- gestione e protezione delle reti;
- gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione;
- sicurezza fisica (dispositivi di rete, sicurezza cablaggi, ecc.).

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di rischio potranno essere disposte dal Presidente di U.C. Sampdoria S.p.A. al quale viene a tal fine dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema aziendale di sicurezza informatica si intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che U.C. Sampdoria S.p.A. si pone sono i seguenti:

- **Riservatezza:** garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;

- **Integrità:** garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;

- **Disponibilità:** garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

Sulla base di tali principi generali, la presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli esponenti aziendali e dei collaboratori esterni (limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- [porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- [violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- c) accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- e) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;

f) svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;

g) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;

h) installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;

i) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;

j) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;

k) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:

1. utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;

2. non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi;

3. in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente i Sistemi Informativi e gli uffici amministrativi e presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria preposta;

4. evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dall'Area Sistemi Informativi o la cui provenienza sia dubbia;

5. evitare di trasferire all'esterno dell'Azienda e/o trasmettere files elettronici, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;

6. evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (famigliari, amici, ecc.);

7. evitare l'utilizzo di password di altri utenti aziendali, neppure per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi; qualora l'utente venisse a conoscenza della password di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia all'Area Sistemi Informativi;
8. evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
9. utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
10. rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
11. impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquistati dalla Società stessa;
12. astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
13. astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
14. osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società;
15. osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- a) **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di:
 - (i) gestione di un processo e di controllo dello stesso
 - (ii) progettazione ed esercizio
 - (iii) acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione;
- b) **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle Aree di rischio nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;

- c) **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono:
- i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- d) **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello, nel disciplinare la fattispecie di attività sensibile di seguito descritta, dovrà essere osservata anche la seguente procedura scritta, adottata dalla Società:

- Gestione dei sistemi informativi, finalizzata alla definizione dei principi e delle modalità operative per la gestione dei sistemi informativi.

In ogni caso, la gestione e il monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici devono trovare puntuale disciplina in:

- 1) redazione, diffusione e conservazione dei documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico da parte degli utenti e per una efficiente amministrazione della sicurezza da parte delle funzioni a ciò preposte;
- 2) attuazione di una politica di formazione e/o di comunicazione inerente alla sicurezza volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali;
- 3) attuazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare l'uso delle risorse da parte degli utenti che si espliciti attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso;

- 4) attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici;
- 5) proceduralizzazione e espletamento di attività di analisi degli eventi registrati volte a rilevare e a segnalare eventi anomali che, discostandosi da standard, soglie e prassi stabilite, possono essere indicativi di eventuali minacce;
- 6) protezione del trasferimento dati al fine di assicurare riservatezza, integrità e disponibilità ai canali trasmissivi e alle componenti di networking;
- 7) predisposizione e attuazione di una politica di gestione e controllo della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che vi operano che contempli una puntuale conoscenza dei beni (materiali e immateriali) che costituiscono il patrimonio della Società oggetto di protezione (risorse tecnologiche e informazioni).
- 8) Predisposizione e attuazione di una policy aziendale che stabilisce:
 - le modalità secondo le quali i vari utenti possono accedere alle applicazioni, dati e programmi;
 - un insieme di procedure di controllo idonee a verificare se l'accesso è consentito o negato in base alle suddette regole e a verificare il corretto funzionamento delle regole di disabilitazione delle porte non attive.

SEZIONE C

PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI

1. I REATI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-ter del Decreto (di seguito i "Reati Societari").

- Art 2621 c.c. - False comunicazioni sociali -

"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i Sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."

- Art. 2621-bis - Fatti di lieve entità-

"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

- Art. 2622 - False comunicazioni sociali delle società quotate-

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
 - 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
 - 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
 - 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*
- Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”*

- Art. 2625 c.c. - Impedito controllo -

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.”

- Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti-

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

- Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve -

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

- Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante -

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

- Art 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori -

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

- Art 2629 bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi-

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

- Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale -

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

- Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori -

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”.

- Art 2635 c.c. - Corruzione tra privati -

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

- Art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati –

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

- Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea -

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

- Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio -

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

- Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza -

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i Sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i Sindaco Unico e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”

2. AREE DI RISCHIO

.4

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. la tenuta della contabilità e la gestione delle attività concernenti il processo di redazione del bilancio annuale e delle situazioni contabili infra-annuali;
2. la predisposizione e divulgazione verso l'esterno (con particolare riferimento alla stampa e agli altri organi di informazione e pubblicità) di dati o notizie (anche ulteriori rispetto a quelli di cui al punto 1 e relativi comunque alla Società);
3. la gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale, i Revisori e gli organismi di controllo appartenenti all'ordinamento sportivo;
4. la gestione di operazioni straordinarie;
5. il compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate.

In tali aree sono stati individuati i seguenti processi da considerare strumentali alla realizzazione dei reati:

- Redazione del Bilancio Civilistico;
- Gestione delle operazioni straordinarie;
- Gestione degli adempimenti societari;
- Gestione dei rapporti con Revisori, Sindaci e Soci;
- Operazioni sul capitale;
- Gestione dei rapporti con la Covisoc o con altre Autorità di Vigilanza.

Per ognuna delle citate aree di attività ritenute più specificatamente a rischio, sono state elaborate delle procedure specifiche (evidenziate nei capitoli 4 e 5 della presente Parte Speciale) volte ad evitare comportamenti delittuosi nell'ambito del processo di riferimento, accompagnate dalla identificazione dei controlli aziendali finalizzati alla prevenzione del reato.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di Rischio potranno essere disposte dal Presidente di U.C. Sampdoria S.p.A., al quale viene a tal fine dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Rispetto ai reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati sono state individuate le seguenti Aree di Rischio:

- [Acquisto di beni e servizi;
- [Gestione delle Risorse Umane;

- [Amministrazione e Finanza;
- [Rapporti con i terzi.

In tali aree sono stati individuati i seguenti processi da considerare strumentali alla realizzazione dei reati:

- [acquisto di beni e servizi e gestione dei cespiti;
- [gestione del magazzino;
- [assunzione, gestione, formazione del personale e incentivazione;
- [gestione degli sconti e degli omaggi;
- [gestione degli eventi e delle attività di promozione dell'immagine aziendale;
- [assegnazione degli incarichi di consulenza;
- [selezione e gestione degli agenti di calciatori/procacciatori d'affari/partner commerciali e agenzie;
- [gestione dei flussi finanziari.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti divieti di carattere generale si applicano a tutti gli Organi Sociali, ai Dirigenti e ai Dipendenti di U.C. Sampdoria S.p.A. in via diretta, mentre ai Consulenti, ai Fornitori e ai Partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Obiettivo della presente Parte Speciale è garantire che tali soggetti mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

U.C. Sampdoria S.p.A. considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

Al fine di dare efficacia a tale principio, si dà atto che gli organismi di controllo e di vigilanza e la società di revisione incaricata hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di competenza.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;

- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

A tal fine, più specificamente, la presente sezione della Parte Speciale dispone l'espresso obbligo da parte dei destinatari:

- [di astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Societari;
- [di astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- [di tenere un comportamento corretto, trasparente e conforme alle norme di legge, di regolamento, alle procedure aziendali esistenti, ai principi generalmente riconosciuti di tenuta della contabilità, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, ai terzi, alle istituzioni e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
 - i. rappresentare o trasmettere per l'elaborazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati incompleti o falsi, ovvero omettere informazioni rilevanti in ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - ii. omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- [di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- [di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge e dall'ordinamento sportivo, nonché, la libera, consapevole e corretta formazione della volontà assembleare. A tal fine è fatto divieto di:

- i. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione o dei soci;
- ii. determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà dell'assemblea dei soci;
 - [evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;
 - [garantire che le informazioni siano veritiere, tempestive, trasparenti e accurate.

Per i soli reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati è fatto espresso divieto di :

- a) promettere, effettuare o ricevere elargizioni in denaro a favore di soggetti terzi al fine di compiere o omettere (far compiere o far omettere) un atto in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio;
- b) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di soggetti terzi che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto a); in particolare non possono essere prese in considerazione:
 - segnalazioni ai fini dell'assunzione presso la Società di personale, o comunque dell'interessamento da parte della Società all'assunzione di questo presso terzi;
 - segnalazioni relative all'indicazione di Consulenti o Partner commerciali, affinché la Società se ne avvalga nello svolgimento della sua attività ovvero li indichi a suoi Consulenti o Partner;
 - richieste di sponsorizzazioni, di contributi elettorali, di trattamenti privilegiati in particolare se formulate in occasione di specifici affari od operazioni commerciali;
- c) distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo, che possa influenzare chi lo riceve per indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore

o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte) o l'immagine della Società. I regali offerti – salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;

d) riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore dei Consulenti e Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e di compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale;

e) riconoscere compensi in favore dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione;f) scegliere collaboratori o partner per ragioni diverse da quelle connesse alla necessità, professionalità ed economicità e riconoscere ad essi compensi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto in essere e nel valore effettivo della prestazione.

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

a) **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;

b) **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle Aree di rischio nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;

c) **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;

d) **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello, nel disciplinare la fattispecie di Aree di rischio di seguito descritte dovranno essere osservate altresì le procedure adottate dalla Società.

In particolare, la Società ha adottato le seguenti procedure scritte:

- **Procedura n. 12 - Gestione della pianificazione e controllo di gestione**, finalizzata alla definizione dei principi e delle modalità operative di svolgimento delle attività aziendali volte alla gestione della pianificazione del controllo di gestione;

- **Procedura n. 14 - Gestione delle incombenze societarie**, finalizzata alla definizione dei principi e delle modalità operative di svolgimento delle attività aziendali volte alla gestione delle incombenze societarie;

- **Procedura n. 15 - Gestione dei rapporti con organi societari ed organi di controllo**, finalizzata alla definizione dei principi e delle modalità operative di svolgimento delle attività aziendali volte alla gestione dei rapporti con gli organi di controllo;

- **Procedura n. 16 - Bilancio e comunicazioni periodiche**, finalizzata alla definizione dei principi e delle modalità operative di svolgimento delle attività aziendali volte alla predisposizione del bilancio e delle comunicazioni periodiche.

Per i reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati la Società ha adottato le seguenti procedure scritte:

- **Procedura n. 9 – Gestione selezione e assunzione del personale**, finalizzata alla definizione dei principi e delle modalità operative di svolgimento delle attività aziendali volte alla gestione della selezione e assunzione del personale;

- **Procedura n. 10 - Gestione liberalità e omaggi**, finalizzata alla definizione dei principi e delle modalità operative di svolgimento delle attività aziendali volte alla gestione delle liberalità e omaggi, anche nei confronti della Pubblica Amministrazione;

- **Procedura n. 13 – Gestione acquisto e cessione atleti**, finalizzata alla definizione dei principi e delle modalità operative di svolgimento delle attività di compravendita di atleti.

PROCESSI STRUMENTALI

Per quanto attiene i processi considerati “strumentali” per la commissione dei reati societari, sono individuate le seguenti procedure di controllo.

- PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI, DELLE RELAZIONI E DELLE ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI PREVISTE DALLA LEGGE

La regolamentazione dell'attività di redazione del bilancio annuale, delle relazioni e di tutte le comunicazioni richieste dalla legge, deve prevedere:

1. l'esistenza e la diffusione al personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti di cui sopra di strumenti normativi che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dati sulla

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle modalità operative per la loro contabilizzazione;

2. le funzioni interne della Società coinvolte nelle diverse fasi di predisposizione del bilancio (e dei relativi allegati) e delle altre relazioni periodiche;
3. le modalità, tempi e funzioni coinvolte nella programmazione delle attività di chiusura;
4. l'esistenza di istruzioni rivolte alle funzioni interne e alle Società controllate, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbano essere forniti in relazione alle chiusure annuali (per i documenti contabili societari), con quali modalità e la relativa tempistica;
5. modalità di trasmissione formale dei dati che garantiscano la tracciabilità dei vari passaggi e l'identificabilità dei soggetti che hanno operato;
6. la previsione di almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra la società di revisione, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento ed, in particolare, la valutazione di possibili criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
7. regole che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione ed eventuale approvazione del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione;
8. la comunicazione all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi incarico conferito alla società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente il controllo contabile e/o la revisione del bilancio;

9. lo svolgimento di attività di formazione di base (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili), in favore delle funzioni coinvolte nella redazione dei documenti contabili societari e delle funzioni coinvolte nella definizione delle poste valutative dei medesimi documenti;
10. la comunicazione all'OdV (i) degli scostamenti rilevanti su voci di bilancio rispetto al bilancio precedente e (ii) dei cambiamenti dei criteri per la valutazione delle voci di bilancio.

Stante la suddetta regolamentazione, la predisposizione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali deve trovare puntuale disciplina in una procedura interna relativa alla gestione del rischio che individui il coinvolgimento dei seguenti soggetti e lo svolgimento delle seguenti fasi:

1. il responsabile della funzione Amministrazione della Società o in mancanza, il diverso soggetto eventualmente individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società:

a) cura che il sistema di controllo interno contabile sia orientato, attraverso un adeguato processo di identificazione dei principali rischi legati alla predisposizione ed alla diffusione dell'informativa contabile (bilancio di esercizio e ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili), al raggiungimento degli obiettivi di veridicità e correttezza dell'informativa stessa;

b) verifica ed attesta, congiuntamente agli organi amministrativi delegati, in occasione del bilancio di esercizio:

(i) l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche della Società e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci, nonché la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;

(ii) che la relazione sulla gestione, ove redatta, comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione nonché della situazione della Società unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui è esposta.

2. Il Consiglio di Amministrazione della Società è chiamato a vigilare che il responsabile della funzione Amministrazione o il diverso soggetto eventualmente individuato dal Consiglio stesso della Società, per l'esercizio dei compiti attribuiti, disponga di adeguati poteri e mezzi, assicurando l'adeguata rispondenza dei ruoli e dei rapporti nell'ambito della struttura organizzativa della Società.

3. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni, il responsabile della funzione Amministrazione o in mancanza il diverso soggetto eventualmente individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società:

- ha accesso alla documentazione aziendale necessaria per l'espletamento della propria attività;
- riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione;
- predispone un apposito programma di formazione, rivolto a tutti coloro che, nell'ambito delle Direzioni e delle Funzioni coinvolte, contribuiscono alla redazione dei documenti contabili; tale funzione cura inoltre al riguardo sia la formazione per i neo assunti che l'aggiornamento professionale mediante l'effettuazione di corsi periodici.

PREDISPOSIZIONE E DIVULGAZIONE VERSO L'ESTERNO DI DATI E NOTIZIE RELATIVI ALLA SOCIETÀ

La regolamentazione della presente attività deve prevedere:

- la tracciabilità delle relative fonti e delle informazioni relative all'emissione di comunicati stampa e di elementi informativi similari;
- adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati;
- vincoli formalizzati (procedure o circolari interne, clausole contrattuali) per il mantenimento della confidenzialità delle informazioni rilevanti di cui dipendenti/consulenti esterni vengano a conoscenza. Tali vincoli devono espressamente prevedere il divieto di diffusione dell'informazione rilevante all'interno o all'esterno della Società, se non tramite il canale istituzionalmente previsto;
- una disposizione aziendale formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità per la comunicazione all'esterno (anche nei confronti degli organi di informazione) e l'archiviazione del documento approvato.

LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOCI, SINDACI E REVISORI

La regolamentazione dell'attività di gestione dei rapporti con i soci, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione deve contenere:

- direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con Società di revisione, Collegio Sindacale, e in occasione di richieste da parte dei Soci con obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti;
- una disposizione aziendale che regolamenti le fasi di selezione della Società di revisione contabile e regole per mantenere l'indipendenza della Società di revisione, nel periodo del mandato;
- la previsione di specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità, della attendibilità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti;

- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza.

Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione societaria da parte degli Organi Sociali e della società di revisione, si richiama al rispetto delle procedure aziendali relative e delle regole di *corporate governance*. In particolare:

1. la Funzione Amministrazione cura i rapporti con gli Organi di controllo, con compiti di coordinamento e di raccolta delle informazioni e documenti richiesti dagli organi di controllo e dalla Società di revisione e valuta la loro idoneità, completezza e correttezza;
2. devono essere tempestivamente trasmessi al Collegio Sindacale tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, o sui quali il Collegio debba esprimere un parere;
3. il Collegio Sindacale verifica periodicamente i documenti sulla gestione della società;
4. si prevedono riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e OdV per verificare l'osservanza delle procedure aziendali e della disciplina in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti;
5. la Società di Revisione è incaricata del controllo continuo della contabilità.

Per i soli reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati, rispetto ai processi strumentali sopra riportati sono qui indicate le seguenti procedure di controllo.

- ATTIVITÀ DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

La regolamentazione dell'attività di acquisto di beni e servizi deve prevedere, per quanto possibile:

- a) le tipologie di beni o servizi che le funzioni possono acquistare;
- b) le regole comuni per tutte le funzioni relativamente alle diverse fasi del processo (selezione del fornitore, stipula del contratto, verifica delle prestazioni);
- c) la formalizzazione dei controlli previsti per le diverse fasi;
- d) le modalità di gestione delle eccezioni (fornitore unico, acquisti urgenti, ecc.);
- e) la definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili coinvolte nello svolgimento dell'attività esaminata;
- f) specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento.

- ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL MAGAZZINO

La regolamentazione dell'attività di gestione del magazzino deve prevedere, per quanto possibile:

- a) una definizione chiara e precisa dei compiti e delle responsabilità del soggetto deputato alla gestione del magazzino;
- b) una previsione della trasmissione di dati e informazioni al soggetto responsabile dell'attività di gestione del magazzino attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, con particolare riferimento alla gestione dei resi;
- c) una previsione della segregazione tra i soggetti titolari delle attività di gestione del magazzino, introducendo specifici flussi informativi verso l'OdV.

- ASSUNZIONE, GESTIONE, FORMAZIONE DEL PERSONALE E INCENTIVAZIONE

La regolamentazione dell'attività di assunzione e incentivazione del personale deve prevedere, per quanto possibile:

- a) una definizione chiara dei ruoli e compiti dei soggetti responsabili della selezione e della gestione del personale;
- b) un sistema strutturato di valutazione dei candidati e la relativa modulistica standard da compilare a cura dei selezionatori, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato;
- c) l'individuazione del soggetto responsabile della gestione dell'attività in oggetto e l'attribuzione delle relative responsabilità;
- d) la gestione della incentivazione del personale con particolare riferimento alla definizione di:
 - (i) livelli professionali di applicazione;
 - (ii) numero e tipologia di obiettivi da assegnare;
 - (iii) modalità di calcolo della componente variabile della retribuzione;
- e) la definizione di metodologie di archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta e la tracciabilità del processo.

- GESTIONE OMAGGI, SPESE DI RAPPRESENTANZA, SPONSORIZZAZIONI, INIZIATIVE SOCIALI ED EROGAZIONI LIBERALI

La regolamentazione deve prevedere, per quanto possibile:

- a) l'iter autorizzativo delle spese di rappresentanza e/o promozionali, delle sponsorizzazioni e degli omaggi, delle iniziative sociali ed erogazioni liberali, presumendo la segregazione dei soggetti tra chi decide, chi autorizza e chi controlla tali spese;

- b) i possibili beneficiari, i limiti di importo e i livelli autorizzativi relativamente a donazioni;
- c) la tipologia delle spese di rappresentanza e/o promozionali, degli omaggi, delle sponsorizzazioni, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali; in merito alle attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo, della musica e dell'arte, esse devono essere destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità o per i quali la Società può collaborare alla progettazione, in modo da garantirne originalità ed efficacia;
- d) i limiti massimi delle spese di rappresentanza e/o promozionali, degli omaggi, delle sponsorizzazioni, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali;
- e) la verifica formale dei giustificativi di spesa e la corrispondenza tra i giustificativi di spesa e le spese rendicontate in nota;
- f) la necessaria documentazione (conformemente al principio di tracciabilità) che consenta di risalire all'identità dei beneficiari delle spese di rappresentanza e/o promozionali, delle iniziative sociali e degli omaggi, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali.

- ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA

La regolamentazione deve prevedere, per quanto possibile:

- a) la definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili in fase di selezione e gestione del contratto;
- b) le modalità formali di manifestazione del fabbisogno di consulenze;
- c) l'individuazione di criteri di selezione e accreditamento dei professionisti (ad esempio, la qualificazione dei professionisti all'interno di un Albo specifico);
- d) la formale autorizzazione al conferimento dell'incarico;
- e) le modalità di determinazione dei compensi;
- f) l'archiviazione della documentazione relativa all'attività sensibile;
- g) la definizione di una contrattualistica standard.

- SELEZIONE E GESTIONE DEGLI AGENTI DI CALCIATORI, PROCACCIATORI D'AFFARI, PARTNER COMMERCIALI E AGENZIE

La regolamentazione deve prevedere, per quanto possibile:

- a) le modalità di esame e selezione degli agenti di calciatori/procacciatori d'affari/partner commerciali e agenzie utilizzando appositi strumenti (ad esempio, la compilazione di schede di valutazione) atti a consentire la verifica costante dei requisiti di integrità, lealtà ed onestà necessari per il conferimento dell'incarico;
- b) i ruoli e le responsabilità delle funzioni nell'ambito del processo di selezione degli agenti di calciatori/procacciatori d'affari/partner commerciale e agenzie;

- c) la formalizzazione del contratto - laddove necessario – su idonea modulistica (ad esempio agenti di calciatori) e nel rispetto della normativa settoriale applicabile;
- d) la definizione di una contrattualistica standard.

- GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

La regolamentazione deve prevedere, per quanto possibile:

- a) una definizione chiara e precisa dei compiti e delle responsabilità del soggetto deputato alla gestione ed al controllo delle risorse finanziarie;
- b) una previsione della trasmissione di dati e informazioni al soggetto responsabile dell'attività di controllo delle risorse attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- c) la previsione di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, validati dal superiore gerarchico e archiviati.

SEZIONE D

PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI CONTRO
LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

1. I REATI

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-quinquies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

- ART- 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù-

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- ART. 600-bis c.p.-Prostituzione minorile-

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

- ART. 600-terc.p.- Pornografia minorile -

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

- ART- 600 –quater c.p.-Detenzione di materiale pornografico-

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter c.p., consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

- ART- 600-quinquies c.p.-Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile-

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

- ART. 601 c.p.- Tratta di persone -

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

- ART. 602 c.p.- Acquisto e alienazione di schiavi-

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 c.p., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p.

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

- ART. 603 bis c.p.- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro- (c.d. Caporalato)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.”

Art. 609-undecies c.p. – Adescamento di minorenni-

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.

2. AREE DI RISCHIO

.4

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. gestione di attività operative, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali;

2. conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari e che non abbiano già una relazione d'affari con la Società;

3. in astratto, conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali;

4. gestione selezione e assunzione del personale dipendente.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono in generale conoscere e rispettare – con riferimento alla rispettiva attività – tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;

- le seguenti procedure aziendali:

- a) procedure informative per l'assunzione e la gestione del personale;
- b) procedure relative agli acquisti;
- c) i CCNL in vigore per i dipendenti della Società.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

- [tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale (art. 25-quinquies del Decreto);
- [tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- [utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati nei precedenti capitoli devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole e principi generali contenuti nel presente Modello:

- Procedura n. 9 – Gestione selezione e assunzione del personale, finalizzata alla definizione dei principi e delle modalità operative di svolgimento delle attività aziendali volte alla gestione della selezione e assunzione del personale;

- Procedura n. 13 – Gestione acquisto e cessione atleti, finalizzata alla definizione dei principi e delle modalità operative di svolgimento delle attività di compravendita di atleti.

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area di Rischio, devono essere implementati che gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare:

- a) si deve richiedere l'impegno dei collaboratori esterni e di tutti i terzi al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne,

condizioni igienicosanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano salvo quanto previsto al punto f) infra;

- b) la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione;
- c) in caso di assunzione diretta di personale da parte di U.C. Sampdoria S.p.A., deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
- d) qualora un Partner abbia la propria sede all'estero (compresi gli agenti di calciatori) ed ivi venga svolta l'opera a favore di U.C. Sampdoria S.p.A., il Partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("C138 Convenzione sull'età minima 1973" e "C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile");
- e) chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner, è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di tale anomalia;
- f) nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto oltre che delle sue implicazioni per U.C. Sampdoria S.p.A.;
- g) deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Parte Speciale;
- h) U.C. Sampdoria S.p.A. periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri Esponenti Aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;

- i) nel rispetto delle normative vigenti, U.C. Sampdoria S.p.A. si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;
- j) U.C. Sampdoria S.p.A. valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- k) nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri esponenti aziendali e/o collaboratori esterni, U.C. Sampdoria S.p.A. è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
- l) in caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei collaboratori esterni, l'OdV emetterà una raccomandazione per gli organi direttivi delle società interessate.

Nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

SEZIONE E

PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI
OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME
COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA
DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. I REATI

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25-septies del Decreto.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Decreto Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- Art. 589 c.p. - Omicidio colposo –

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

- Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose –

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Il Decreto prende in considerazione soltanto il terzo comma dell'art. 590 c.p., ossia l'ipotesi in cui le lesioni, gravi o gravissime, siano commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute sul lavoro. Per la nozione di lesioni gravi o gravissime si veda l'art. 583 c.p..

In particolare, ai sensi del primo comma, la lesione è considerata grave nei seguenti casi: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o un organo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p. la lesione è considerata gravissima se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

*

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa di U.C. Sampdoria S.p.A. ai sensi del Decreto, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).

Nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, U.C. Sampdoria S.p.A. potrebbe essere assoggettata anche ad una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Tali sanzioni interdittive possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei reati di cui all'art. 25-septies del Decreto, U.C. Sampdoria S.p.A. ha deciso di dotarsi della presente Parte Speciale.

2. AREE DI RISCHIO

.4

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, l'attività di analisi dei rischi è stata effettuata sulla base della considerazione che, a differenza delle altre tipologie di reato indicate nel Decreto, ciò che rileva in tale ambito è la mera inosservanza di norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori da cui discenda l'evento dannoso (morte o lesione) e non l'elemento psicologico del dolo (coscienza e volontà del soggetto agente di cagionare il suddetto evento).

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio per U.C. Sampdoria S.p.A. si ricollegano tutte a tale eventuale inosservanza e risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. formazione, informazione e addestramento dei lavoratori;
2. sorveglianza sanitaria e sulla sicurezza fisica;
3. gestione delle emergenze.

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle Aree di Rischio su indicate, si ritengono particolarmente sensibili le seguenti attività:

- a) determinazione delle politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti da U.C. Sampdoria S.p.A. per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
- b) identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza sul lavoro;
- c) identificazione e valutazione dei rischi per tutte le categorie di lavoratori, con particolare riferimento alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi;
- d) sensibilizzazione della struttura societaria.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare, per le parti di proprio interesse, tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

1. organigramma societario;
2. CCNL applicabile ai singoli dipendenti;
3. Documento di Valutazione dei Rischi;
4. procedure ed istruzioni operative adottate da U.C. Sampdoria S.p.A. in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
5. Codice Etico.

Ai Destinatari deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di U.C. Sampdoria S.p.A., la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, si prevedono i seguenti principi procedurali.

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata da U.C. Sampdoria S.p.A. deve costituire un riferimento fondamentale per tutti gli Esponenti Aziendali e per tutti coloro che, esterni a U.C. Sampdoria S.p.A., intrattengono rapporti con la stessa.

Sulla base della suddetta politica, U.C. Sampdoria S.p.A. dovrà pertanto svolgere le proprie attività secondo i seguenti principi:

- [responsabilizzazione dell'intera organizzazione societaria;

- [impegno a considerare il sistema di salute e sicurezza come parte integrante della gestione societaria, la cui conoscibilità deve essere garantita a tutti gli Esponenti Aziendali;

- [impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;

- [impegno a promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti (es. INAIL, ASL, etc.) al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;

- [impegno a monitorare in maniera costante la situazione degli infortuni aziendali al fine di garantirne un controllo, individuare le criticità e le relative azioni correttive/formative;

- [impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottata e del relativo sistema di gestione attuato al fine di garantire la loro costante adeguatezza alla struttura organizzativa di U.C. Sampdoria S.p.A.

Tali impegni saranno realizzati attraverso una sistematica azione tesa a:

- 1) identificare e tracciare le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio

- Prevenzione e Protezione, agli addetti delle emergenze e primo soccorso, al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, al Medico Competente;
- 2) eseguire verifiche periodiche finalizzate al mantenimento dell'efficienza delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza esistenti e al miglioramento della sicurezza attraverso la mappatura periodica degli adeguamenti strutturali, manutentivi, funzionali e organizzativi;
 - 3) eseguire di attività di informazione e formazione periodica dei lavoratori sui rischi specifici esistenti in seno all'Ente;
 - 4) aggiornare periodicamente del Documento di Valutazione dei Rischi, con valutazione periodica dei rischi specifici presenti;
 - 5) prevedere flussi informativi volti a consentire la circolazione delle informazioni all'interno dell'Ente per favorire coinvolgimento e consapevolezza dei destinatari ed assicurare la tempestiva evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello Organizzativo;
 - 6) prevedere uno specifico flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, a cui devono essere trasmessi sia il verbale della riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. n. 81/2008 e sia i dati riguardanti gli infortuni sui luoghi di lavoro.

Ai fini di fornire un'indicazione operativa rispetto ai principi già declinati nel Codice Etico, la Società ha formalizzato delle specifiche procedure, protocolli e norme aziendali aventi ad oggetto il sistema di gestione della sicurezza, ed in particolare:

- Procedura n.5 Gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, finalizzata alla definizione dei principi e delle modalità operative di svolgimento delle attività aziendali volte alla gestione della Sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

- la procedura per la verifica e il mantenimento delle condizioni di sicurezza;

- la procedura per la gestione delle situazioni di rischio e prevenzione delle situazioni di pericolo per il settore giovanile;

- la procedura per la gestione delle situazioni di emergenza;

- la procedura per la gestione delle gare presso lo Stadio Luigi Ferraris;

- la procedura per la gestione dell'approvvigionamento di beni e servizi.

SEZIONE F

**PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI
RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI
PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' DI AUTORICICLAGGIO**

1. I REATI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, essa si riferisce ai reati di riciclaggio e autoriciclaggio (di seguito i "Reati di Riciclaggio") introdotti nel corpus del D.Lgs. 231 del 2001, all'art. 25-octies, dal D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 (di seguito "Decreto Antiriciclaggio").

I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i proventi da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono qui di seguito elencati:

- Art. 648 c.p. – Ricettazione -

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7 -bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

- Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio -

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da

delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

- Art. 648-ter c.p.- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita -

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

- Art. 648-ter.1 – Autoriciclaggio -

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

È opportuno evidenziare che, per quanto riguarda i reati sopra menzionati, le relative disposizioni si applicano anche laddove l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non sia imputabile o non sia punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

L'art. 25-octies del Decreto ("Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio"), può pertanto applicarsi a U.C. Sampdoria S.p.A.

2. AREE DI RISCHIO

.4

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. la gestione della tesoreria, anche a fronte degli incassi di biglietteria in contante o tramite titoli al portatore
2. l'approvvigionamento di beni e servizi e il conferimento di incarichi di consulenza e professionali;
3. la gestione degli investimenti, principalmente nell'ambito dell'attività sportiva;
4. la gestione dei rapporti con agenti di calciatori e intermediari in genere;
5. la gestione delle operazioni straordinari e infra-gruppo;
6. la gestione dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori;
7. la gestione dei finanziamenti;
8. la concessione di liberalità e omaggi, ivi inclusi i titoli di accesso alle manifestazioni sportive;
9. la gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, la gestione della contabilità e del bilancio, con particolare riferimento alla determinazione, contabilizzazione e versamento delle imposte;
10. la gestione degli introiti finanziari (gestione della cassa dello Stadio).

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di Rischio potranno essere disposte dal Presidente di U.C. Sampdoria S.p.A., al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione societaria, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività - devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi - che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello - contenuti nei seguenti documenti, le cui modalità di approvazione e modifica rimangono quelle attualmente in vigore:

- [il Codice Etico;

- [ogni altra normativa interna relativa alla selezione e verifica delle controparti contrattuali;

- [regole di corporate governance adottate dalla Società;

- [le procedure adottate dalla Società poste a tutela alla specifica area di riferimento.

Ai Consulenti e ai Partner deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati di Riciclaggio;

2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;

4. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;

5. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;

6. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione alle Aree di Rischio sopra evidenziate, sono stati implementati nelle seguenti specifiche procedure aziendali, che gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare:

- Procedura n. 7 – Gestione delle risorse finanziarie, finalizzata alla definizione dei principi e delle modalità operative di svolgimento delle attività aziendali volte alla gestione delle risorse finanziarie necessarie all'attività aziendale;

- Procedura n. 8 – Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi, finalizzata alla definizione dei principi e delle modalità operative di svolgimento delle attività aziendali volte alla gestione degli approvvigionamenti di beni o servizi necessari all'attività aziendale;

- Procedura n. 10 – Gestione delle libertà e omaggi, finalizzata alla definizione dei principi e delle modalità operative di svolgimento delle attività aziendali volte alla gestione delle liberalità e omaggi, anche nei confronti della Pubblica Amministrazione;

- Procedura n. 11 – Gestione delle consulenze e delle attività professionali, finalizzata alla definizione dei principi e delle modalità operative per la gestione delle consulenze ed attività professionali;

- Procedura n. 13 – Gestione acquisto e cessione atleti, finalizzata alla gestione della compravendita di atleti;

- Procedura n. 17 – Gestione sponsorizzazioni ed eventi, finalizzata alla definizione dei principi e delle modalità operative di svolgimento delle attività aziendali volte alla gestione degli eventi promozionali e sponsorizzazioni.

Al fine di consentire l'attuazione dei principi generali di comportamento evidenziati in precedenza, si prevedono i seguenti principi procedurali, in base ai quali ai soggetti sopra individuati sono vietati, a mero titolo esemplificativo:

- trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ai limiti di legge;

- richieste di rilascio ed utilizzo di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, in luogo di quelli con clausola di non trasferibilità;

- emissioni di assegni bancari e postali per importi pari o superiori a euro 5.000 che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

- girate per l'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di una banca o di Poste Italiane S.p.A.;
- detenzione di libretti di deposito bancari o postali al portatore il cui saldo sia pari o superiore ai limiti di legge;
- trasferimenti di denaro contante effettuati per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi;
- trasferimento di denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- apertura, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e l'utilizzo di quelli eventualmente aperti presso Stati esteri;
- effettuazione di bonifici internazionali che non recano l'indicazione della controparte.

SEZIONE G

PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI

1. I REATI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, essa si riferisce alla responsabilità dell'ente in caso di commissione dei reati aventi ad oggetto la tutela dell'ambiente.

Il Decreto individua, all'art. 25-undecies, i reati ambientali presupposto dai quali sorge la responsabilità in capo all'ente.

Le fattispecie a cui fa riferimento la citata disposizione sono collocate sia all'interno del Codice penale, che anche nella legislazione speciale.

I reati in materia ambientale sono i seguenti:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) -

“E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) -

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) -

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.”

- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) -

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) -

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica

protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.”

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) -

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.”

- D.Lgs 152/06 (Codice Ambiente), art. 137 - Sanzioni penali – Scarichi idrici Comma 2

“Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.”

Comma 3

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.”

Comma 5

“Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). Nel caso di condanna (per le ipotesi

previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.”

Comma 11

“Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.”

Comma 13

“Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.”

- D.Lgs 152/06 (Codice Ambiente), art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata-

Comma 1

“Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (lett. a) o da centocinquanta a duecentocinquanta quote (lett. b). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).”

Comma 3

“Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). La sanzione è ridotta della metà

"nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi."

Comma 5

"Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4)."

Comma 6, primo periodo

"Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote."

- D.Lgs 152/06 (Codice Ambiente), art. 257 - Bonifica dei siti-

Comma 1

"Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote."

Comma 2

"Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote."

- D.Lgs 152/06 (Codice Ambiente), art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari-

Comma 4, secondo periodo

"Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione

amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.”

**- D.Lgs 152/06 (Codice Ambiente), art. 259 - Traffico illecito di rifiuti-
Comma 1**

“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.”

- D.Lgs 152/06 (Codice Ambiente), art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti-

Comma 1

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.”

Comma 2

“Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.”

Si segnala l'entrata in vigore del D.Lgs. 21/2018, il quale ha abrogato il citato art. 260 del D.Lgs. 152/2006 cui fa riferimento l'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01 in commento, introducendo analoga disposizione all'interno del Codice Penale.

In seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 21/2018, in base al disposto dell'art. 8 del decreto stesso, ogni richiamo all'art. 260 del D.Lgs. 152/2006 deve intendersi riferito all'art. 452-*quaterdecies* del Codice Penale (“Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”).

**- D.Lgs 152/06 (Codice Ambiente), art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti-
Comma 6**

“Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.”

Comma 7, secondo e terzo periodo

“Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.”

Comma 8

“Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo).”

- D.Lgs 152/06 (Codice Ambiente), art. 279 – Sanzioni-

Comma 5

“Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.”

- L. 150/92 - Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1)

Articoli: 1 – 2 – 3bis - 6

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tali reati non vadano considerati applicabili.

- L. 549/93 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Comma 6

“Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.”

**- D.Lgs. 202/07 (Inquinamento provocato da navi)
art. 8 - Inquinamento doloso**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2). Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.”

**- D.Lgs. 202/07 (Inquinamento provocato da navi)
art. 9 - Inquinamento colposo**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000 la Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.”

In estrema sintesi, le famiglie di reati ambientali previsti dal Decreto sono le seguenti:

- Danneggiamento di specie e habitat protetti: uccisione, cattura, distruzione, prelievo o detenzione di esemplari appartenenti a specie animali o vegetali selvatiche protette e distruzione o deterioramento significativo di un habitat all'interno di un sito protetto;
- Mancato rispetto di adempimenti normativi applicabili alle attività che generano scarichi idrici; esercizio di scarichi senza autorizzazione, superamento dei limiti allo scarico, inadempimento prescrizioni autorizzative;
- Mancato rispetto di adempimenti normativi applicabili alle attività che generano rifiuti o che operano nel settore della gestione rifiuti (trasporto, smaltimento, recupero): esercizio di attività di gestione rifiuti senza autorizzazione, traffico illecito di rifiuti, inadempimento prescrizioni normative;

- Mancato rispetto di adempimenti normativi applicabili alle attività che generano emissioni in atmosfera: superamento dei valori limite di qualità dell'aria dovuto al superamento dei limiti di emissione;
- Mancato rispetto delle procedure di comunicazione e dei progetti di bonifica in caso di inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali o acque sotterranee;
- Versamento doloso o colposo di sostanze inquinanti dalle navi;
- Commercio internazionale di specie animali e vegetali e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili pericolosi;
- Produzione, consumo, importazione esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive per l'ozono atmosferico.

2. AREE DI RISCHIO

.4

In relazione ai reati sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello:

- operazioni di movimentazione, travaso, carico e scarico, stoccaggio delle sostanze pericolose (solide e liquide);
- le operazioni intrattenute con persone fisiche e giuridiche residenti nel territorio nazionale o all'estero che trattino un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere;
- scarico in pubblica fognatura e in acque superficiali di acque di raffreddamento, acque reflue assimilabili al civile ed acque reflue derivanti dal sistema anti incendio;
- manutenzione dei serbatoi interrati e fuori terra, dei macchinari e degli impianti;
- richiesta di autorizzazioni allo scarico e alle emissioni (ove previste dalla legge).

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall'organo dirigente di U.C. Sampdoria S.p.A. al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, sentendo, ove necessario, il Presidente.

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela dell'ambiente da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle suddette Aree di Rischio, si ritengono particolarmente sensibili le seguenti attività:

- a) determinazione di politiche volte a definire gli impegni generali assunti da U.C. Sampdoria S.p.A. per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati ambientali e la progressiva sensibilizzazione dei lavoratori nei confronti dell'ambiente;

- b) identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di ambiente;
- c) sensibilizzazione della struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- d) attuazione di adeguate attività di monitoraggio al fine di assicurare l'efficacia del sistema di gestione ambientale;
- e) effettuazione di un periodico riesame da parte della direzione societaria al fine di valutare l'efficacia ed efficienza del sistema di gestione ambientale, nonché l'adeguatezza delle politiche individuate rispetto alla specifica realtà di U.C. Sampdoria S.p.A..

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i soggetti destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i reati ambientali sopra descritti;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Nell'espletamento della propria attività per conto di U.C. Sampdoria S.p.A., gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, devono rispettare le istruzioni operative adottate dalla Società per la gestione ambientale.

Tale politica deve essere applicata a tutte le attività svolte da U.C. Sampdoria S.p.A. e deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno di U.C. Sampdoria S.p.A., nell'ottica di migliorare le prestazioni ambientali della Società.

Sulla base della suddetta politica, U.C. Sampdoria S.p.A. dovrà pertanto svolgere le proprie attività secondo i seguenti principi:

- responsabilizzazione dell'intera organizzazione societaria, dall'organo dirigente a ciascuno dei lavoratori nella gestione ambientale, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, al fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di

competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente mancanza di partecipazione attiva da parte di taluni Esponenti Aziendali;

- impegno a considerare il sistema di gestione ambientale come parte integrante della gestione societaria, la cui conoscibilità deve essere garantita a tutti gli Esponenti Aziendali;

- impegno al miglioramento continuo e alla riduzione dell'impatto ambientale;

- impegno a garantire che ciascun Esponente Aziendale, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sia sensibilizzato e formato per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme sulla tutela dell'ambiente;

- impegno a promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti (es. ARPAL) al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali;

- impegno a monitorare in maniera costante il livello degli scarichi, delle emissioni in atmosfera e dell'inquinamento del suolo, al fine di garantirne un controllo, individuare le eventuali criticità e le relative azioni correttive;

- impegno a definire le linee guida e le modalità organizzative del sistema di gestione ambientale in conformità col D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e con le norme ISO 14001;

- impegno ad un riesame periodico della politica per l'ambiente e del sistema di gestione attuato, al fine di garantire la loro costante adeguatezza alla struttura organizzativa di U.C. Sampdoria S.p.A.

SEZIONE H

PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE REATI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1. I REATI

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all'art. 25 bis e 25 bis1 del Decreto e, segnatamente:

➤ **Reati contro la pubblica fede:**

Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate -

“È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato”.

- Art. 454 c.p. - Alterazione di monete -

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00”.

- Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate -

“Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.

- Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede-

“Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00”.

- Art. 459 c.p. - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati -

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.

- Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo -

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00”.

- Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata -

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione”.

- Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati -

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo”.

- Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni -

“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.”

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

- Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi -

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

➤ **Reati contro l'industria ed il commercio**

- Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio -

“E' punito, a querela della persona offesa, chi adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.”

- Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza -

“E' punito chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.”

- Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali -

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00 Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.”

- Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio -

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,00. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00.”

- Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.”

- Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci -

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.”

- Art. 517ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale -

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474- ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

- Art. 517quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari -

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474- ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.”

2. AREE DI RISCHIO

.4

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio per U.C. Sampdoria S.p.A. risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. attività inerenti all'iter amministrativo davanti alle Autorità competenti a rilasciare la registrazione di marchi e brevetti;
2. gestione dell'attività di acquisto di beni con marchi o altri segni distintivi appartenenti a soggetti terzi;

3. gestione dell'attività di vendita di beni con marchi o altri segni distintivi.

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall'organo dirigente di U.C. Sampdoria S.p.A. al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, sentendo, ove necessario, il Presidente.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

U.C. Sampdoria S.p.A. si rende parte attiva nella lotta alla contraffazione di marchi e prodotti, in particolare cooperando con le Autorità preposte al contrasto di tali crimini (es: Autorità doganali preposte all'intercettazione di merci contraffatte).

I seguenti principi e divieti di carattere generale si applicano nei confronti di Esponenti Aziendali, Dipendenti, Organi Sociali. In particolare, anche in coerenza con i principi espressi nel Codice Etico, è fatto divieto di:

- [porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 25-bis e 25-bis.1 del Decreto);
- [violare i principi previsti nella presente sezione e le procedure aziendali in vigore;
- [rivelare a terzi informazioni riguardanti le conoscenze commerciali della Società, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta dall'Autorità giudiziaria, da leggi o da altre disposizioni regolamentari o laddove sia espressamente prevista da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

A presidio delle aree di rischio precedentemente individuate, la Società ha adottato la seguente procedura:

- Procedura n. 6 – Gestione dei sistemi informativi, finalizzata alla definizione dei principi e delle modalità operative per la gestione dei sistemi informativi.

In tema di tutela del marchio si precisano i seguenti principi comportamentali:

- definire le responsabilità relative al processo di creazione, definizione, verifica giuridica e registrazione dei marchi mediante disposizioni organizzative e procedure;

- individuare la funzione responsabile di effettuare le ricerche di anteriorità necessarie per accertare la registrabilità di un nuovo marchio nonché, in caso di esito positivo, della gestione delle procedure di registrazione a livello internazionale/comunitario e/o nei singoli Stati ove la Società intende commercializzare i prodotti ed i servizi caratterizzati dal nuovo marchio;

- monitorare le domande di registrazione effettuate da terze parti ed identificare le domande di registrazione dei marchi che possano essere simili e confusori rispetto ai marchi di cui la Società sia titolare; in particolare, i nuovi marchi di volta in volta identificati, devono rispondere a requisiti tali da garantirne la registrabilità e la non interferenza con marchi di cui siano già titolari terze parti;

- qualora la verifica di anteriorità riveli l'esistenza di marchi simili, anteriormente registrati da terze parti nelle stesse classi e/o mercati di interesse della Società, la stessa provvede a valutare l'opportunità e/o la possibilità di chiedere ed ottenere da tali terze parti un consenso (tramite licenza o contratto di coesistenza) all'utilizzo del nuovo marchio. In mancanza di tale consenso, il nuovo marchio non potrà essere utilizzato e la proposta di nuovo marchio dovrà essere pertanto abbandonata;

- prevedere la realizzazione di un archivio o di una banca dati del portafoglio marchi di cui è titolare la Società ed assicurare la gestione delle domande di registrazione ovvero dei marchi registrati procedendo al loro mantenimento oppure abbandono in funzione delle esigenze aziendali;

- qualora venga identificata la necessità di creare nuovi marchi, i soggetti incaricati dell'attività di marketing e brand promotion dovranno avere cura di proporre marchi che rispondano a requisiti di novità tali da differenziarsi il più possibile, da un punto di vista visivo, fonetico e concettuale da marchi già registrati da terze parti e dalla descrizione dell'oggetto/prodotto che andranno ad identificare (distintività);

- accertare la legittima provenienza dei prodotti acquistati, con particolare riferimento a quelli che, per la loro qualità o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di proprietà intellettuale, di origine o provenienza;

- prima dell'immissione di prodotti sul mercato, accertare la regolarità e la completezza dell'etichettatura e delle informazioni poste sugli stessi, con particolare attenzione alla presenza delle informazioni relative alla denominazione del prodotto, al nome o marchio e alla sede di produzione o di importazione in base alle disposizioni legislative dedicate attualmente in vigore;

- qualora nell'ambito di collaborazioni con società terze si renda opportuno o necessario concedere la licenza di utilizzare marchi di cui la Società sia titolare, dovranno essere definiti nei relativi contratti di collaborazione o licenza, clausole e

procedure che impediscano l'utilizzo degli stessi in modo non conforme al Decreto e al Modello o in violazione dei diritti di terze parti.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela o più specifiche già adottate dalla Società per lo svolgimento di attività nell'ambito della Aree di Rischio.

SEZIONE I

PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. I REATI

Dell'art. 171 l. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

L'articolo rinvia alle seguenti fattispecie sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti ad esso connessi:

Art. 171, l. 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

“Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare; e) (abrogata) f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività

di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00”.

Art. 171-bis I. 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.”

Art. 171-ter I. 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

“1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di

contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. 2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”.

Art. 171 septies I. 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

“1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge”.

Art. 171 octies I. 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

“1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità”.

2. AREE DI RISCHIO

.4

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale risultano essere le seguenti:

1. attività connesse alla gestione del sistema informatico della Società e delle licenze di software utilizzati dalla medesima;
2. gestione delle attività di acquisto e utilizzo di materiale coperto dal diritto d'autore;
3. gestione delle attività di vendita e marketing dei prodotti.

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall'organo dirigente di U.C. Sampdoria S.p.A. al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, sentendo, ove necessario, il Presidente.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La Società adotta politiche societarie coerenti con le regole e i principi dettati da tutta la normativa finalizzata alla lotta dei Reati in materia di violazione del diritto d'autore.

Al fine di prevenire il compimento, da parte dei destinatari, di azioni che possono concretizzare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-novies del Decreto, la Società deve adottare una serie di misure precauzionali e predisporre idonei principi generali di comportamento. Inoltre, a presidio dei processi sopra citati, si richiamano i principi dettati in materia di reati di criminalità informatica (Parte Speciale B).

In particolare è opportuno:

- informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che il software loro assegnato è protetto dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tale ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale e/o imprenditoriale;
- adottare regole di condotta aziendali che riguardino tutto il personale della Società nonché i terzi che agiscono per conto di quest'ultima;
- fornire ai destinatari un'adeguata informazione relativamente alle opere protette dal diritto d'autore ed al rischio della commissione di tale reato.

I seguenti divieti, di carattere generale, si applicano nei confronti di esponenti aziendali, Dipendenti, Organi Sociali, collaboratori esterni.

E' fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-novies del Decreto);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente sezione.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

A presidio delle aree di rischio precedentemente individuate, la Società ha adottato la seguente procedura:

- **Procedura n. 6 – Gestione dei sistemi informativi**, finalizzata alla definizione dei principi e delle modalità operative per la gestione dei sistemi informativi.

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati nei precedenti capitoli devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole e principi generali contenuti nel presente Modello:

- tutelare il copyright su dati, immagini e/o software sviluppati dall'azienda e di valore strategico per la stessa attraverso: segreto industriale, quando e dove legalmente possibile, e/o (per l'Italia) registrazioni SIAE;
- utilizzare *disclaimer* su presentazioni, documentazione tecnica, commerciale che individuino chiaramente il titolare del copyright e la data di creazione;
- vietare l'impiego, l'uso e l'installazione sugli strumenti informatici concessi in dotazione dalla Società di materiale copiato, non contrassegnato o non autorizzato;
- vietare il download di software coperti da copyright;
- nell'ambito delle attività di promozione-pubblicizzazione di marchi e prodotti e, in particolare, nella gestione degli eventi, l'utilizzo e la messa a disposizione del

pubblico (anche attraverso un sistema di reti telematiche) di opere dell'ingegno protette deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di diritto d'autore;

- prevedere, nei rapporti contrattuali con partner terzi, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale;
- prevedere clausole che sollevino la Società da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante da pretese di terzi in merito alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale.

SEZIONE L

PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DI REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO E REATI TRANSNAZIONALI

1. I REATI

L'articolo 24 ter del Decreto rinvia alle seguenti fattispecie contenute nel codice penale, nonché ai reati transnazionali di cui all'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146:

➤ **Reati di criminalità organizzata:**

- Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere -

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

- Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso anche straniera -

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

- Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso -

“Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici”.

- Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione -

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo

che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.

- Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope -

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

- Art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p. - Termini di durata massima delle indagini preliminari -

“Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi. 2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: (omissis) 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo

guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. (omissis)”

➤ **Delitti di terrorismo**

- Art. 270 c.p. -Associazioni sovversive-

“Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento”.

- Art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico-

“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.

- Art. 270-ter c.p. -Assistenza agli associati-

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”.

- Art. 270-quater c.p. -Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale-

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni”.

- Articolo 270-quater¹ cp - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo-

“Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni”.

- Art. 270-quinquies c.p. -Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale-

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all’articolo 270-sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.”

- Art. 270-sexies c.p. -Condotte con finalità di terrorismo-

“Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia”.

- Art. 280 c.p. -Attentato per finalità terroristiche o di eversione-

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall’attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell’esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l’ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.”

- Art. 280 bis c.p. -Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi-

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

- Art. 289-bis c.p. -Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione-

“Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma”.

- Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo

“Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione”.

- Art. 304 c.p. – Cospirazione politica mediante accordo

“Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo”.

- Art. 305 c.p. – Cospirazione politica mediante associazione

“Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati”

- Art. 306 c.p. – Banda armata: formazione e partecipazione

“Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori”

- Art. 307 – Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole”

- Articolo 1 decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)

“Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. (omissis)”

- Articolo 2 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999.

La Convenzione impone a tutti gli Stati membri di prevenire e contrastare, tramite adeguate misure a livello nazionale, il finanziamento di terroristi e organizzazioni terroristiche, sia esso di tipo diretto o indiretto tramite organizzazioni con dichiarati o presunti fini caritativi, sociali o culturali o che sono anche implicate in attività illegali

come traffico di armi, di stupefacenti o attività di racket, incluso lo sfruttamento di persone al fine di finanziare attività terroristiche, e in particolare a considerare, laddove necessario, di adottare disposizioni normative tese a contrastare movimenti finanziari che si sospetti siano destinati a fini terroristici, senza minacciare in alcun modo la circolazione dei capitali legali e per intensificare lo scambio di informazioni relative alla circolazione internazionale di tali fondi.

Secondo l'art. 2 della predetta Convenzione, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di:
 - sicurezza del volo e della navigazione;
 - tutela del materiale nucleare;
 - protezione di agenti diplomatici;
 - repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

La punibilità sussiste per tutti i complici ed anche qualora i fondi non vengano poi effettivamente usati per il compimento dei reati sopra descritti.

➤ **Reati transnazionali:**

L'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001) prevede alcune fattispecie di reato dalla cui commissione deriva la responsabilità amministrativa dell'ente, laddove esse risultino avere carattere transnazionale ai sensi dell'art. 3 della medesima legge.

- Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale) -

"1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

-Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere -

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609- quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

- Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso anche straniera-

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) -

“E’ punito chiunque promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia un’associazione, composta da tre o più persone, che ha per scopo quello di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 73 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope).

E’ punito anche chi, semplicemente, partecipa all’associazione.

E’ previsto un aumento di pena se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope; ulteriormente la pena è aumentata se l’associazione è armata.

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 80 (ossia, se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva).

Se l’associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell’articolo 73 (ossia quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità) è prevista una pena ridotta.

Le pene previste nell’art. 73 sono diminuite per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associazione risorse decisive per la commissione dei delitti”.

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. (art. 291-quater Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43) -

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l’associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell’articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell’imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”.

- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) -

*“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è **punito** con la reclusione fino a quattro anni.*

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

*Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della **multa** fino a euro 516.*

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto”.

DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (ART. 12, COMMA 3, 3-BIS, 3-TER E 5, D.LGS. 286/1998)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

(omissis) Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato,

chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

(omissis)”.

- Art. 377- bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria -

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

2. AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale risultano essere le seguenti:

- Gestione selezione fornitori e consulenti,
- Negoziazione e stipula dei relativi contratti per gli approvvigionamenti di beni e servizi
- Gestione offerte, negoziazione e stipula/esecuzione di contratti con soggetti privati
- Gestione delle risorse finanziarie: ciclo attivo e passivo
- Selezione e assunzione del personale e gestione del personale
- Selezione e assunzione degli agenti
- Gestione di iniziative attività promozionali e pubblicitaria
- Gestione dei rapporti intercompany.

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall'organo dirigente di U.C. Sampdoria S.p.A. al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, sentendo, ove necessario, il Presidente.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La Società adotta politiche societarie coerenti con le regole e i principi dettati da tutta la normativa finalizzata alla lotta dei Reati in materia di criminalità organizzata e dei reati transnazionali.

Al fine di prevenire il compimento, da parte dei destinatari, di azioni che possono concretizzare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 24-*ter* del Decreto, la Società deve adottare una serie di misure precauzionali e predisporre idonei principi generali di comportamento.

In particolare è fatto divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Consulenti, dei Partner, delle Società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato considerate (art. 24 *ter* del D.Lgs. 231/2001 e Art. 12 legge 16 marzo 2006, n. 146).

In generale, la Società dovrà seguire i seguenti accorgimenti:

- per ogni pratica di finanziamento è necessario verificarne la lecita provenienza chiedendo di produrre la documentazione relativa;

- nel caso di elargizioni di danaro a individui, società o organizzazioni è necessario controllare la serietà e la professionalità del destinatario del denaro, inoltre deve essere redatto un piano di investimento a giustificazione dell'investimento, comprensivo di controlli periodici dell'avanzamento del piano;

- prima dell'affidamento dell'incarico a Società di Service o a Consulenti è necessario raccogliere informazioni sulla serietà e professionalità del destinatario dell'incarico (referenze, curriculum vitae, lettere di presentazione, eccetera), scegliendo le Società di Service o i Consulenti iscritti negli appositi albi professionali quando previsti.

Tali divieti di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali, in via diretta, sia alle Società di Service, ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite clausole contrattuali.

Tutte le Aree di rischio devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle disposizioni del Codice Etico e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione di U.C. Sampdoria S.p.A. deve osservare i requisiti fondamentali di rispetto formale delle procedure, nonché di chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati nei precedenti capitoli devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole e principi generali contenuti nel presente Modello:

- **Procedura n. 7 – Gestione delle risorse finanziarie**, alla definizione dei principi e delle modalità operative di svolgimento delle attività aziendali volte alla gestione delle risorse finanziarie necessarie all'attività aziendale;
- **Procedura n. 8 – Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi**, finalizzata alla definizione dei principi e delle modalità operative di svolgimento delle attività aziendali volte alla gestione degli approvvigionamenti di beni o servizi necessari all'attività aziendale;
- **Procedura n. 9 – Gestione della selezione e assunzione del personale**, finalizzata alla definizione dei principi e delle modalità operative di svolgimento delle attività aziendali volte alla gestione della selezione, gestione e formazione del personale dipendente;
- **Procedura n. 10 – Gestione degli omaggi e delle liberalità**, finalizzata alla definizione dei principi e delle modalità operative di svolgimento delle attività aziendali volte alla gestione delle liberalità e omaggi, anche nei confronti della Pubblica Amministrazione;

- **Procedura n. 11 – Gestione consulenze ed attività professionali**, finalizzata finalizzato alla definizione dei principi e delle modalità operative per la gestione delle consulenze ed attività professionali;
- **Procedura n. 13 – Gestione acquisto e cessione atleti**, finalizzata alla definizione dei principi e delle modalità operative di svolgimento delle attività aziendali volte alla gestione della compravendita di atleti;
- **Procedura n. 17 – Gestione sponsorizzazione ed eventi**, finalizzata alla definizione dei principi e delle modalità operative di svolgimento delle attività aziendali volte alla gestione degli eventi promozionali e sponsorizzazioni.

SEZIONE M

PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DI REATI DI NON RENDERE DICHIARAZIONI O RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

1. I REATI

L'articolo 25 -decies del Decreto rinvia alle seguenti fattispecie contenute nel codice penale:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) -

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

2. AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale risultano essere le seguenti:

- Gestione delle relazioni con la Pubblica Amministrazione, nonché con le Autorità Federali;

- Gestione del contenzioso, procedimenti e accordi transattivi, anche con le Autorità Federali.

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall'organo dirigente di U.C. Sampdoria S.p.A. al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, sentendo, ove necessario, il Presidente.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La Società adotta politiche societarie coerenti con le regole e i principi dettati da tutta la normativa finalizzata alla lotta dei Reati di non rendere dichiarazioni o di rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Al fine di prevenire il compimento, da parte dei destinatari, di azioni che possono concretizzare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-*decies* del Decreto, la Società deve adottare una serie di misure precauzionali e predisporre idonei principi generali di comportamento.

In particolare è fatto divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Consulenti, dei Partner, delle Società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato considerate (art. 25-*decies* del D.Lgs. 231/2001).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di promettere o offrire denaro o altra utilità anche al solo fine di orientare o influenzare la deposizione di chi sia chiamato a rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria penale, amministrativa o federale.

Tali divieti di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali, in via diretta, sia alle Società di Service, ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite clausole contrattuali.

Tutte le Aree di rischio devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle disposizioni del Codice Etico e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione di U.C. Sampdoria S.p.A. deve osservare i requisiti fondamentali di rispetto formale delle procedure, nonché di chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati nei precedenti capitoli devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole e principi generali contenuti nel presente Modello:

- **Procedura n. 1 – Gestione delle relazioni con la Pubblica Amministrazione**, finalizzata alla definizione dei principi e delle modalità

operative di svolgimento delle attività aziendali volte alla gestione delle relazioni con la Pubblica Amministrazione;

- **Procedura n. 4 – Gestione contenzioso, procedimenti e accordi transattivi**, finalizzata alla definizione dei principi e delle modalità operative di svolgimento delle attività aziendali volte alla gestione dei contenziosi, procedimenti e accordi transattivi;
- **Procedura n. 10 – Gestione degli omaggi e delle liberalità**, finalizzata alla definizione dei principi e delle modalità operative di svolgimento delle attività aziendali volte alla gestione delle liberalità e omaggi, anche nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- **Procedura n. 11 – Gestione consulenze ed attività professionali**, finalizzata finalizzato alla definizione dei principi e delle modalità operative per la gestione delle consulenze ed attività professionali.

SEZIONE N

PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DI REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

1. I REATI

L'articolo 25 -duodecies del Decreto rinvia alle seguenti fattispecie contenute nell' Art. 22 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:

Art. 22 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato -

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000,00 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale”.

- Art. 12, commi 3, 3 bis 3 ter e 5, D.L.gs. 286/1998 -Disposizioni contro le immigrazioni clandestine-

“3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del

quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

2. AREE DI RISCHIO

In relazione al reato e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale risultano essere le seguenti:

- Selezione e assunzione del Personale e gestione amministrativa del personale;
- Gestione della compravendita di atleti.

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall'organo dirigente di U.C. Sampdoria S.p.A. al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, sentendo, ove necessario, il Presidente.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La Società adotta politiche societarie coerenti con le regole e i principi dettati da tutta la normativa finalizzata alla lotta dei Reati finalizzati all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Al fine di prevenire il compimento, da parte dei destinatari, di azioni che possono concretizzare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-*duodecies* del Decreto, la Società deve adottare una serie di misure precauzionali e predisporre idonei principi generali di comportamento.

In particolare è fatto divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Consulenti, dei Partner, delle Società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato considerate (art. 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/2001).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- predisporre una specifica procedura per l'assunzione di lavoratori stranieri;
- adottare un sistema di deleghe e procure in materia di assunzione del lavoratori;
- considerare, in ogni caso, prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi valutazione economica;
- verificare, al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo, che eventuali lavoratori o atleti provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi, anche contrattualmente, che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- osservare le disposizioni legislative, in materia di permesso di soggiorno, concernenti il procedimento di rilascio del nulla osta, la cui richiesta deve essere inoltrata allo Sportello unico per l'immigrazione, presso ogni Prefettura, da parte del datore di lavoro che intenda instaurare con il lavoratore straniero residente all'estero, un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. Lo Sportello unico provvederà, poi, al rilascio del summenzionato nulla osta una volta ottenuti i pareri positivi del Questore e della Direzione Provinciale del Lavoro;
- devono essere rispettate le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione.

Tali divieti di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali, in via diretta, sia alle Società di Service, ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite clausole contrattuali.

Tutte le Aree di rischio devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle disposizioni del Codice Etico e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione di U.C. Sampdoria S.p.A. deve osservare i requisiti fondamentali di rispetto formale delle procedure, nonché di chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati nei precedenti capitoli devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole e principi generali contenuti nel presente Modello:

- **Procedura n. 9 – Gestione selezione e assunzione del personale**, finalizzata alla definizione dei principi e delle modalità operative di svolgimento delle attività aziendali volte alla gestione della selezione e assunzione del personale;
- **Procedura n. 13 – Gestione acquisto e cessione atleti**, finalizzata alla definizione dei principi e delle modalità operative di svolgimento delle attività di compravendita di atleti.

SEZIONE 0

PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI IN
MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA

1. I REATI

L'art. 25-*terdecies* rinvia alle seguenti fattispecie, di cui all'art. 3 della L. 13 ottobre 1975, n. 654 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966):

Art. 3, comma 3-bis, L. 654/1975

“Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.”

Si segnala l'entrata in vigore del D.Lgs. 21/2018, il quale ha abrogato il citato art. 3 della L. 13 ottobre 1975, n. 654 cui fa riferimento l'art. 25-*terdecies* del D.Lgs. 231/01 in commento, introducendo analoga disposizione all'interno del Codice Penale.

In seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 21/2018, in base al disposto dell'art. 8 del decreto stesso, ogni richiamo all'art. 3 della L. 13 ottobre 1975, n. 654 deve intendersi riferito all'art. 604-*bis* del Codice Penale (“*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*”).

2. AREE DI RISCHIO

.4

In relazione al reato ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

- sponsorizzazione di manifestazioni ed eventi di associazioni private o terze parti;
- rapporti con la tifoseria;

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall'organo dirigente di U.C. Sampdoria S.p.A. al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, sentendo, ove necessario, il Presidente.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La Società adotta politiche societarie coerenti con le regole e i principi dettati da tutta la normativa finalizzata alla lotta dei reati in materia di razzismo e xenofobia.

Al fine di prevenire il compimento, da parte dei destinatari, di azioni che possono concretizzare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-*terdecies* del Decreto, la Società deve adottare una serie di misure precauzionali e predisporre idonei principi generali di comportamento.

In particolare è fatto divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Consulenti, dei Partner, delle Società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o

collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato considerate (art. 25-*terdecies* del D.Lgs. 231/2001).

Nello specifico, la Società si impegna ad una serie di accorgimenti:

- impedire fenomeni di propaganda ovvero di istigazione ed incitamento alla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra;
- informare immediatamente le competenti autorità di fenomeni di propaganda ovvero di istigazione ed incitamento alla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra;
- impedire l'utilizzo di locali da parte di organizzazioni la cui attività comprenda fenomeni di propaganda ovvero di istigazione ed incitamento alla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra;
- impedire forme di finanziamenti di eventi e manifestazioni finalizzate a perseguire scopi di propaganda ovvero di istigazione ed incitamento alla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra;
- impedire e disincentivare comportamenti volti a perseguire i suddetti scopi anche per quanto riguarda la tifoseria.

Tali obblighi e divieti di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali, in via diretta, sia alle Società di Service, ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite clausole contrattuali.

SEZIONE Q

PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI
FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI
GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI DI AZZARDO ESERCITATI
A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

1. I REATI

L'art. 25-quaterdecies rinvia alle seguenti fattispecie, **della legge 13 dicembre 1989, n. 401.**

Art. 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.: Frode in competizioni sportive.

“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni.

Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.”

Art. 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

“Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonchè a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero”.

2. AREE DI RISCHIO

In relazione al reato ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

- [Acquisto di beni e servizi;
- [Gestione delle Risorse Umane;
- [Amministrazione e Finanza;
- [Rapporti con i terzi.

In tali Aree sono stati individuati i seguenti processi da considerare strumentali alla realizzazione dei reati:

- [acquisto di beni e servizi e gestione dei cespiti;
- [assunzione, gestione, formazione del personale e incentivazione;
- [gestione degli sconti e degli omaggi;
- [gestione degli eventi e delle attività di promozione dell'immagine aziendale;
- [assegnazione degli incarichi di consulenza;
- [selezione e gestione degli agenti di calciatori/procacciatori d'affari/partner commerciali e agenzie;
- [gestione dei flussi finanziari (gestione della cassa dello Stadio).

Per ognuna delle citate aree di attività ritenute più specificatamente a rischio, sono state elaborate delle procedure specifiche (evidenziate nei capitoli e della presente Parte Speciale) volte ad evitare comportamenti delittuosi nell'ambito del processo di riferimento, accompagnate dalla identificazione dei controlli aziendali finalizzati alla prevenzione del reato.

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall'organo dirigente di U.C. Sampdoria S.p.A. al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, sentendo, ove necessario, il Presidente.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti divieti di carattere generale si applicano a tutti gli Organi Sociali, ai Dirigenti e ai Dipendenti di U.C. Sampdoria S.p.A. in via diretta, mentre ai Consulenti, ai Fornitori e ai Partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Obiettivo della presente Parte Speciale è garantire che tali soggetti mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

U.C. Sampdoria S.p.A. considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

Al fine di dare efficacia a tale principio, si dà atto che gli organismi di controllo e di vigilanza e la società di revisione incaricata hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di competenza.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

A tal fine, più specificamente, la presente sezione della Parte Speciale dispone l'espresso obbligo da parte dei destinatari:

a) di astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti; b) di astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; c) promettere, effettuare o ricevere elargizioni in denaro a favore di soggetti terzi al fine di compiere o omettere (far compiere o far omettere) un atto in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio; d) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di soggetti terzi che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto a); in particolare non possono essere prese in considerazione:

- segnalazioni ai fini dell'assunzione presso la Società di personale, o comunque dell'interessamento da parte della Società all'assunzione di questo presso terzi;
- segnalazioni relative all'indicazione di Consulenti o Partner commerciali, affinché la Società se ne avvalga nello svolgimento della sua attività ovvero li indichi a suoi Consulenti o Partner;
- richieste di sponsorizzazioni, di contributi elettorali, di trattamenti privilegiati in particolare se formulate in occasione di specifici affari od operazioni commerciali;

e) distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi

attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo, che possa influenzare chi lo riceve per indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte) o l'immagine della Società. I regali offerti – salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;

f) riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore dei Consulenti e Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e di compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale;

g) riconoscere compensi in favore dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione;

h) scegliere collaboratori o partner per ragioni diverse da quelle connesse alla necessità, professionalità ed economicità e riconoscere ad essi compensi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto in essere e nel valore effettivo della prestazione.

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

a) **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;

b) **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle Aree di rischio nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;

c) **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;

d) **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello, nel disciplinare la fattispecie di Aree di rischio di seguito descritte dovranno essere osservate altresì le procedure adottate dalla Società.

In particolare, la Società ha adottato le seguenti procedure scritte:

- Procedura n. 9 – Gestione selezione e assunzione del personale, finalizzata alla definizione dei principi e delle modalità operative di svolgimento delle attività aziendali volte alla gestione della selezione e assunzione del personale;

- Procedura n. 10 - Gestione liberalità e omaggi, finalizzata alla definizione dei principi e delle modalità operative di svolgimento delle attività aziendali volte alla gestione delle liberalità e omaggi, anche nei confronti della Pubblica Amministrazione;

- Procedura n. 13 – Gestione acquisto e cessione atleti, finalizzata alla definizione dei principi e delle modalità operative di svolgimento delle attività di compravendita di atleti.

PROCESSI STRUMENTALI

Per quanto attiene i processi considerati “strumentali” per la commissione dei reati societari, sono individuate le seguenti procedure di controllo.

- ATTIVITÀ DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

La regolamentazione dell’attività di acquisto di beni e servizi deve prevedere, per quanto possibile:

- a) le tipologie di beni o servizi che le funzioni possono acquistare;
- b) le regole comuni per tutte le funzioni relativamente alle diverse fasi del processo (selezione del fornitore, stipula del contratto, verifica delle prestazioni);
- c) la formalizzazione dei controlli previsti per le diverse fasi;
- d) le modalità di gestione delle eccezioni (fornitore unico, acquisti urgenti, ecc.);
- e) la definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili coinvolte nello svolgimento dell’attività esaminata;
- f) specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un’ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento.

- ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL MAGAZZINO

La regolamentazione dell’attività di gestione del magazzino deve prevedere, per quanto possibile:

- a) una definizione chiara e precisa dei compiti e delle responsabilità del soggetto deputato alla gestione del magazzino;
- b) una previsione della trasmissione di dati e informazioni al soggetto responsabile dell’attività di gestione del magazzino attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciabilità dei singoli passaggi e l’identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, con particolare riferimento alla gestione dei resi;
- c) una previsione della segregazione tra i soggetti titolari delle attività di gestione del magazzino, introducendo specifici flussi informativi verso l’OdV.

- ASSUNZIONE, GESTIONE, FORMAZIONE DEL PERSONALE E INCENTIVAZIONE

La regolamentazione dell'attività di assunzione e incentivazione del personale deve prevedere, per quanto possibile:

- a) una definizione chiara dei ruoli e compiti dei soggetti responsabili della selezione e della gestione del personale;
- b) un sistema strutturato di valutazione dei candidati e la relativa modulistica standard da compilare a cura dei selezionatori, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato;
- c) l'individuazione del soggetto responsabile della gestione dell'attività in oggetto e l'attribuzione delle relative responsabilità;
- d) la gestione della incentivazione del personale con particolare riferimento alla definizione di:
 - (i) livelli professionali di applicazione;
 - (ii) numero e tipologia di obiettivi da assegnare;
 - (iii) modalità di calcolo della componente variabile della retribuzione;
- e) la definizione di metodologie di archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta e la tracciabilità del processo.

- GESTIONE OMAGGI, SPESE DI RAPPRESENTANZA, SPONSORIZZAZIONI, INIZIATIVE SOCIALI ED EROGAZIONI LIBERALI

La regolamentazione deve prevedere, per quanto possibile:

- a) l'iter autorizzativo delle spese di rappresentanza e/o promozionali, delle sponsorizzazioni e degli omaggi, delle iniziative sociali ed erogazioni liberali, presumendo la segregazione dei soggetti tra chi decide, chi autorizza e chi controlla tali spese;
- b) i possibili beneficiari, i limiti di importo e i livelli autorizzativi relativamente a donazioni;
- c) la tipologia delle spese di rappresentanza e/o promozionali, degli omaggi, delle sponsorizzazioni, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali; in merito alle attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo, della musica e dell'arte, esse devono essere destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità o per i quali la Società può collaborare alla progettazione, in modo da garantirne originalità ed efficacia;
- d) i limiti massimi delle spese di rappresentanza e/o promozionali, degli omaggi, delle sponsorizzazioni, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali;
- e) la verifica formale dei giustificativi di spesa e la corrispondenza tra i giustificativi di spesa e le spese rendicontate in nota;
- f) la necessaria documentazione (conformemente al principio di tracciabilità) che consenta di risalire all'identità dei beneficiari delle spese di rappresentanza e/o

promozionali, delle iniziative sociali e degli omaggi, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali.

- ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA

La regolamentazione deve prevedere, per quanto possibile:

- a) la definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili in fase di selezione e gestione del contratto;
- b) le modalità formali di manifestazione del fabbisogno di consulenze;
- c) l'individuazione di criteri di selezione e accreditamento dei professionisti (ad esempio, la qualificazione dei professionisti all'interno di un Albo specifico);
- d) la formale autorizzazione al conferimento dell'incarico;
- e) le modalità di determinazione dei compensi;
- f) l'archiviazione della documentazione relativa all'attività sensibile;
- g) la definizione di una contrattualistica standard.

- SELEZIONE E GESTIONE DEGLI AGENTI DI CALCIATORI, PROCACCIATORI D'AFFARI, PARTNER COMMERCIALI E AGENZIE

La regolamentazione deve prevedere, per quanto possibile:

- a) le modalità di esame e selezione degli agenti di calciatori/procacciatori d'affari/partner commerciali e agenzie utilizzando appositi strumenti (ad esempio, la compilazione di schede di valutazione) atti a consentire la verifica costante dei requisiti di integrità, lealtà ed onestà necessari per il conferimento dell'incarico;
- b) i ruoli e le responsabilità delle funzioni nell'ambito del processo di selezione degli agenti di calciatori/procacciatori d'affari/partner commerciale e agenzie;
- c) la formalizzazione del contratto - laddove necessario – su idonea modulistica (ad esempio agenti di calciatori) e nel rispetto della normativa settoriale applicabile;
- d) la definizione di una contrattualistica standard.

- GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

La regolamentazione deve prevedere, per quanto possibile:

- a) una definizione chiara e precisa dei compiti e delle responsabilità del soggetto deputato alla gestione ed al controllo delle risorse finanziarie;
- b) una previsione della trasmissione di dati e informazioni al soggetto responsabile dell'attività di controllo delle risorse attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;

c) la previsione di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, validati dal superiore gerarchico e archiviati.

La Società adotta politiche societarie coerenti con le regole e i principi dettati da tutta la normativa finalizzata alla lotta dei reati oggetto della presente Parte Speciale.